

Regolamento interno sul Whistleblowing

1. Scopo

Il presente regolamento stabilisce le modalità con cui i collaboratori e le collaboratrici dell'Azienda possono segnalare, in buona fede, comportamenti illeciti, irregolari o contrari ai principi etici dell'impresa, garantendo la riservatezza e protezione contro possibili ritorsioni.

2. Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

- dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
- fornitori, partner commerciali e chiunque possa entrare in relazione d'affari con l'impresa.

3. Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di whistleblowing i comportamenti che riguardano, a titolo esemplificativo:

- violazioni di leggi svizzere o straniere applicabili;
- atti di corruzione, frode, riciclaggio di denaro, concorrenza sleale;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambiente;
- abusi di potere, molestie, discriminazioni;
- gravi violazioni del Codice di Condotta aziendale.

Non rientrano nel whistleblowing le rimostranze personali di carattere individuale (es. conflitti interpersonali o condizioni contrattuali), salvo che non integrino anche una delle fattispecie sopra indicate.

4. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

a) Canale interno dedicato:

1. indirizzo e-mail:

whistleblowing@exten.ch

2. indirizzo postale dell'ufficio interno dedicato di seguito descritto:

**Alla cortese attenzione del
Gruppo Etica e Compliance
EXTEN SA – Zona Industriale 3
Via Laveggio 5 – 6850 MENDRISIO (CH)**

b) Referente interno:

Gruppo Etica e Compliance formato congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale

c) Canale esterno: facoltà di rivolgersi a un'autorità pubblica competente, in caso di rischi gravi per l'interesse generale o di assenza di riscontro dall'impresa.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

5. Trattamento delle segnalazioni

- Le segnalazioni sono gestite dal **Gruppo Etica e Compliance**.
- Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, il segnalante riceve conferma dell'avvenuta presa in carico (se non anonimo).
- L'indagine viene condotta nel rispetto della riservatezza, con eventuale coinvolgimento di consulenti esterni.
- L'esito dell'istruttoria è comunicato al segnalante, nei limiti consentiti dalla legge e dalla tutela della privacy.

6. Protezione del segnalante

- È vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante che agisca in buona fede.
- Sono considerate ritorsioni: licenziamento, demansionamento, trasferimento punitivo, isolamento, minacce o molestie.

7. Tutela della riservatezza e dei dati personali

- L'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti è trattata in modo confidenziale.
- I dati sono trattati secondo la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
- Le informazioni sono conservate solo per il tempo necessario alla gestione della segnalazione.

8. Obblighi del segnalante

Il segnalante è tenuto a:

- agire in buona fede e sulla base di elementi verosimili;
- non utilizzare il canale di whistleblowing per finalità personali o diffamatorie.

Segnalazioni manifestamente infondate o in malafede possono comportare conseguenze disciplinari.

9. Comunicazione e formazione

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti i collaboratori mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e incontri di formazione periodici.

10. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 18 settembre 2025 e potrà essere aggiornato in relazione a modifiche normative o esigenze organizzative.

18 settembre 2025

EXTEN SA
Gruppo Etica e Compliance

